

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: MARCUCCI)

Roma, 12 ottobre 2021

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (n. 295)

La 14^a Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, sulla base della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53), che all'articolo 9 reca anche i principi e criteri specifici di delega;

ricordato che il tema del diritto d'autore ha occupato una parte importante dei lavori di approfondimento svolti dalla 14^a Commissione in sede di esame del disegno di legge di delegazione europea, da cui sono scaturiti 29 ordini del giorno, accolti dal Governo, su specifici aspetti concernenti l'attuazione della direttiva, volti ad integrare e precisare i 15 criteri specifici di delega contenuti nell'articolo 9 della legge delega;

considerato che la direttiva (UE) 2019/790 ha la finalità di modernizzare il quadro giuridico dell'Unione in materia di diritto d'autore, adattandolo all'ambiente digitale contemporaneo e salvaguardando al tempo stesso un elevato livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, adeguando la legislazione UE alle sempre nuove modalità di creazione, produzione, distribuzione e sfruttamento delle opere;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/790, apportando le opportune modifiche alla sul diritto d'autore ("Lda"), legge 22 aprile 1941, n. 633, tenendo conto dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 9 della legge di delegazione e ai relativi ordini del giorno accolti in Commissione e in Assemblea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

in riferimento all'ordine del giorno n. 8, approvato dalla Commissione e accolto dal Governo durante l'esame in Assemblea, si valuti l'opportunità di prevedere esplicitamente esenzioni al diritto di limitare la riproduzione di opere, con riferimento a opere di architettura o di scultura, per la massima valorizzazione del patrimonio culturale italiano, e di opere incluse in modo occasionale in altri materiali, tra cui forme creative digitali;

in riferimento all'ordine del giorno n. 19, accolto dal Governo in Commissione, si valuti l'opportunità di assicurare un'adeguata remunerazione ai *fotoreporter* per le riproduzioni delle loro immagini nel mercato unico digitale, secondo accordi preventivi o

Al Presidente
delle Commissioni 2^a e 8^a riunite
S E D E

concordati al momento dell'utilizzo dell'opera da parte dei contenitori digitali e, in mancanza, prevedere il divieto di utilizzo, sia nell'ambito dell'opera giornalistica di cui al comma 2 del nuovo articolo 43-*bis*, sia ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;

in riferimento agli ordini del giorno nn. 20, 35 e 43, accolti dal Governo in Commissione, si valuti l'opportunità di prevedere espressamente forme di tutela giurisdizionale o di ricorso all'AGCOM, a tutela del diritto degli autori degli articoli giornalistici all'ottenimento della percentuale spettante ai sensi dei commi 13-16 del nuovo articolo 43-*bis*, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo;

in riferimento agli ordini del giorno nn. 42, 44 e 59, accolti dal Governo in Commissione, si valuti l'opportunità di prevedere in modo esplicito il diritto degli artisti (interpreti o esecutori) di fonogrammi al compenso adeguato e proporzionato, anche nel caso in cui abbiano ceduto i diritti per lo sfruttamento delle loro opere, compreso lo sfruttamento da parte delle piattaforme di servizi di musica a richiesta;

in riferimento all'ordine del giorno n. 54, accolto dal Governo in Commissione, si valuti l'opportunità di prevedere, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, termini temporali definiti e certi entro i quali la richiesta di accesso a opere soggette a misure tecnologiche di protezione debba avere seguito, individuando sanzioni proporzionate ed efficaci nel caso i suddetti termini non siano rispettati;

dal punto di vista redazionale, si valuti l'opportunità di riferire la disposizione di cui al comma 1 del nuovo articolo 43-*bis* della Lda, direttamente all'articolo 1 della legge n. 317 del 1986, come modificato dal richiamato decreto legislativo n. 233 del 2017. Si valuti inoltre l'opportunità di specificare ulteriormente quali siano le attività connesse a tale servizio di *monitoring*.

Andrea Marcucci